



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, PUGLISI, ASTORRE, CUOMO, DALLA ZUANNA, MARGIOTTA, ORRÙ, PUPPATO, SCALIA, SOLLO e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato per i settori scientifico-disciplinari in ambito medico

ONOREVOLI SENATORI. - Come testimoniano i confronti statistici internazionali più accreditati una grave crisi finanziaria e strutturale attanaglia da anni il sistema universitario. Tra i Paesi europei dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) l'Italia è ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al PIL (prodotto interno lordo) che rispetto alla spesa pubblica nazionale. È inoltre ultima anche per percentuale di laureati nella classe d'età 25-64, nonché per investimenti per ricerca rispetto al PIL.

Di fronte a tale contesto spetta alla politica la responsabilità di preparare e sostenere le proprie proposte alternative per costruire l'università del nuovo secolo, curandone i mali attuali entro una visione strategica e coerente. La proposta in oggetto mira a riequilibrare la possibilità di accesso ai contratti a tempo determinato di tipo «B» nei confronti dei candidati frequentanti corsi di laurea più faticosi, come lo sono quelli in medicina. I soggetti che frequentano lauree in medicina si trovano difatti in una particolare situazione di difficoltà in quanto, oltre ai lunghi (ed incerti) tempi richiesti per conseguire la chiamata a seguito di abilitazione scientifica, scontano anche una durata del corso di studi più lunga rispetto ai loro colleghi iscritti in corsi di laurea con diversi settori disciplinari di riferimento. Proprio partendo dalla predetta necessità, il presente disegno di legge si propone l'intento di intervenire sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato per i settori scientifico-disciplinari (SSD) implicati in attività sanitaria-assistenziale al fine di riequilibrare situazioni disciplinate nel medesimo modo ma che presentano caratteristiche me-

ritevoli di differenziazione, nella fattispecie consentendo di partecipare alle procedure di selezione per posti da ricercatore a tempo determinato di tipo «B» anche a coloro che siano contemporaneamente possessori sia del diploma di specializzazione medica che del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. L'attuale formulazione della lettera *b*), comma 3, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo «B» prevede che possano accedere al predetto contratto solo i candidati che abbiano già usufruito di contratti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, ovvero abbiano fruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca. Considerato che il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 24 prevede, nei criteri generali per l'ammissione alle predette procedure di selezione sia di tipo «A» che di tipo «B», il possesso del «titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo», il disegno di legge in oggetto preserverebbe una chiara distinzione tra contratti a tempo determinato di tipo «A» e contratti di tipo «B», poiché, nel primo caso per partecipare sarebbe sufficiente il dottorato o la specializzazione, mentre per i contratti del secondo tipo servirebbero ambedue. Terrebbe inoltre conto, in modo adeguato, della lunghezza dei percorsi formativi

di medicina (sei anni di laurea, un anno per l'esame di Stato, da quattro a sei anni per la specializzazione e tre per il dottorato), che attualmente disincentiva i giovani ad intraprendere la carriera universitaria. Si sottolinea inoltre che ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per i docenti di SSD con compiti istituzionali di assistenza essa è inscindibile dall'attività didattica e di ricerca. Inoltre, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, tale attività assistenziale può essere esercitata nelle strutture del sistema sanitario nazionale solo dai soggetti in possesso di specializzazione medica. È evidente quindi come, per le materie cliniche, la specializzazione sia un requisito fondamentale per l'accesso anche ai ruoli universitari di SSD implicati

in attività assistenziale. Al riguardo occorre sottolineare, tra l'altro, come recentemente il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, all'articolo 7, abbia consentito la possibilità agli specializzandi dell'ultimo anno di poter iniziare il dottorato, senza borsa, in quanto già coperti dal contratto di specializzazione.

Pertanto, il presente disegno di legge si propone di introdurre una modifica al fine di consentire un'applicazione delle disposizioni in oggetto orientata al principio del *favor participationis*, consentendo così la possibilità più ampia di accesso ai contratti di tipo «B» e che tenga conto della peculiare situazione di coloro che operano in un SSD delle scienze mediche con compiti assistenziali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato per i settori scientifico-disciplinari in ambito medico)*

1. Possono accedere ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari (SSD) di ambito medico implicati in attività assistenziali dell'area CUN 06-Scienze mediche, anche i candidati che abbiano conseguito sia la specializzazione medica che il dottorato di ricerca o titolo equivalente.

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.